

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E L'ENTE "IN RETE S.C.P.A. CONSORZIO DI IMPRESE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALLA PERSONA" PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA – ANNO 2017

PREMESSO

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL (ora ATS) e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";
3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 1) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012, come modificata dalla DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ed integrata dalla D.G.R. n. 3275 del 16.03.2015, sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato, ai cui contenuti si rimanda integralmente;
5. che con la Deliberazione n. 5954 del 5.12.2016 la Giunta Regionale ha stabilito che l'attuale contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori sia integrato con l'indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero, nonché delle modalità di applicazione delle regressioni tariffarie sino alla soglia per cui le strutture si impegnano ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale;
6. che ai sensi dell'art. 21, comma 5 della legge regionale n. 33/2009, così come modificato dalla legge regionale 23/2015, gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;
7. che in data 24.04.2008 tra l'ASL di Mantova (ora ATS Val Padana) e l'Ente "In Rete - S.C.P.A. Consorzio

di Imprese per lo sviluppo dei Servizi alla Persona” con sede legale in Modena, si è stipulato un contratto per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura;

8. che, ai sensi dell'art. 2 comma 8 della L.R. 23/2015 e della DGR n. X/4470 del 10.12.2015, l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana subentra, relativamente ai rapporti giuridici ed economici da presente contratto, alle cessate ASL di Cremona e Mantova.

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nell'Allegato alla DGR X/5954/2016, nonché delle successive DGR X/6505/2017 e DGR x/6592/2017, ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 33/2009, così come modificata dalla legge regionale 23/2015;

Tutto ciò premesso

tra

l'AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con sede legale in Mantova, via dei Toscani, 1 – C.F.02481970206, nella persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Mannino,

e

l'Ente “IN RETE S.C.P.A. Consorzio di Imprese per lo sviluppo dei Servizi alla Persona” con sede legale in Modena, via Dalton n. 58 – C.F. 02985470364, nella persona dell'Amministratore Delegato con funzioni di Legale Rappresentante Dott. Massimo Buriani, si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato in data 24.04.2008, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 7, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL di Mantova (ora ATS Val Padana) e l'Ente “In Rete S.C.P.A. Consorzio di Imprese per lo sviluppo dei Servizi alla Persona in data 24.04.2008;

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano a tutta la produzione di

attività di ricovero e cura prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. La DGR X/6592 del 12.5.2017 ha inoltre stabilito che per le strutture di diritto privato sia necessario prevedere che la mobilità attiva relativa a casistica a bassa complessità per pazienti fuori regione abbia un tetto complessivo a livello regionale per il 2017 pari a € 129.000.000,00 e che, al superamento di predetta soglia venga applicata una regressione tariffaria finalizzata a garantire il rispetto complessivo di suddetto limite. Tali prestazioni devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Quanto appena detto vale per le prestazioni di ricovero che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2017. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dal 01.01.17.

Art. 3 - Valorizzazione per le attività di ricovero e cura

Per le **attività di ricovero e cura** la valorizzazione relativa alle attività garantite a cittadini residenti in Lombardia e stranieri onere 8 viene individuata nella quota di **€ 1.244.583,00** che è calcolata sulla base del finanziato 2016. Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS per l'anno 2016 ed alla possibilità reale, sempre verificata dalle ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2017.

Con la d.g.r. X/4702 del 29/12/2015 e la d.g.r. X/5954 del 05/12/2016 sono stati definiti dei parametri di riferimento per:

- i ricoveri relativi ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza;

- la percentuale di pazienti con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario.

Sulla base dei predetti parametri sono state individuate per i due esercizi delle percentuali di riduzione tariffaria per la casistica non congruente.

In considerazione del basso impatto sul 2016, inferiore ai € 300.000 complessivi, gli abbattimenti per il 2016 saranno applicati contestualmente a quelli previsti sulla produzione 2017.

Art. 4 – Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di ricovero e cura sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2017 le tariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri. L'erogatore, si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno con le risorse economiche negoziate, al fine di evitare cali di offerta nell'ultimo trimestre dell'anno.

Oltre a ciò si formula proposta attiva di somministrazione di vaccinazione MPR ad almeno il 20% degli operatori sanitari addetti all'assistenza ospedaliera.

Art. 5 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di ricovero a basso peso di cui all'allegato 2C del DPCM LEA. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 6 - Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di specialistica ambulatoriale

I soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni date con la DGR 9581/09 e s.m.i. relativamente alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali il cui pieno rispetto rappresenta un'obbligazione contrattualmente rilevante.

Art.7 - Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 47508/99 e fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dall'accreditamento. Ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.33/2009, così come modificato dalla L.R. 23/2015, l'erogatore dichiara la piena accettazione delle regole di sistema e segnatamente del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e dell'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia. La validità del presente contratto è pertanto subordinata alla verifica con esito positivo dell'insussistenza delle suddette cause.

(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

ATS della Val Padana

Dott. Salvatore Mannino

Il Legale Rappresentante

e Amm. Delegato Ente "In Rete S.C.P.A

Dott. Massimo Buriani

All. 1)

Erogatore: In Rete

L'Erogatore si impegna al rispetto delle disposizioni della DGR n. X/5954/2016 e alla condivisione ed al perseguimento degli obiettivi indicati in sede regionale ai Direttori Generali delle ATS.

Alla Struttura viene assegnata una quota di risorse corrispondenti a cinque punti percentuali dell'importo complessivo del contratto per prestazioni ambulatoriali, con l'impegno a:

- garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa;
- garantire la prosecuzione del progetto ambulatori aperti.

Promozione della salute

L' Erogatore si impegna a collaborare con il DIPS per la promozione della salute e dei corretti stili di vita. Pertanto, l'impegno richiesto in questo ambito consiste nella collaborazione allo sviluppo e all'attuazione del Piano Integrato Locale (PIL) di promozione della salute per l'anno di esercizio 2017 (rif. Decreto ATS VALPADANA N° 93 del 9 marzo 2017: "Approvazione del Piano Integrato Locale degli interventi di promozione della salute per l'anno 2017")

Obiettivi Specifici

| Argomento | Ulteriori obiettivi | Indicatori | Peso |
|--------------------------------|---|--|------|
| URP | Partecipazione alle iniziative promosse dall'URP dell'ATS della Val Padana, al fine di valorizzare la Customer Satisfaction, con condivisione di alcune modalità di trattamento delle segnalazioni, anche attraverso la costruzione di una struttura di FORUM degli URP. | Partecipazione \geq 80% agli incontri che verranno organizzati | 50 |
| PROMOZION E DELLA SALUTE | L' Erogatore si impegna a collaborare con il DIPS per la promozione della salute e dei corretti stili di vita. Pertanto, l'impegno richiesto in questo ambito consiste nella collaborazione allo sviluppo e all'attuazione del Piano Integrato Locale (PIL) di promozione della salute per l'anno di esercizio 2017 (rif. Decreto ATS VALPADANA N° 93 del 9 marzo 2017: "Approvazione del Piano Integrato Locale degli interventi di promozione della salute per l'anno 2017") | | 50 |